



# NoStop



Ill.mo Sig.  
Procuratore Capo  
della Repubblica  
c/o Tribunale di Genova

Alla cortese attenzione del dott. Cardona

Arenzano, 13 ottobre 2003

**OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. – Esposto/memoria conclusiva.**

Il ns. Comitato, svolti, per quanto in sua possibilità, interventi di stimolo verso le Pubbliche Amministrazioni titolari delle facoltà e poteri, a vario titolo esercitabili a difesa della salute e dell'ambiente del territorio nel quale insiste ed opera lo stabilimento della Luigi Stoppani S.p.a., nonché operati accertamenti documentali (necessariamente e forzatamente non esaustivi), affida oggi alla S.V. le proprie considerazioni che, in appresso

espone

La Luigi Stoppani S.p.a. ha prodotto, con più azioni che si assumono esecutive di un medesimo disegno criminoso, irreparabili danni ed alterazioni all'ambiente circostante, nel quale è, tra l'altro, inserito un territorio di particolare pregio ambientale (Comprensorio della Pineta di Arenzano), tale da essere sottoposto a regime vincolistico (ex Legge 29/06/1934, n. 1497).

Attesa la rilevanza, ai fini del prodotto effetto di danno grave ed irreparabile all'ambiente, nonché di danno attuale e potenziale alla salute di lavoratori e cittadini, sottoposti con continuità agli effetti delle varie fonti inquinanti, che hanno interessato sia il suolo (in oggi definito attraverso procedura di perimetrazione – sito ed extrasito), sia l'aria, sia i corpi idrici (torrente Lerone – Mar Ligure), si assume che, a far data, quantomeno, dal 1976 (data di entrata in vigore della normativa riferita alle immissioni nei corpi idrici – Legge 10/05/1976, n. 319 - detta Legge Merli), nonché dal 1982 (data di entrata in vigore del D.P.R. 915/1982, che regola tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti), la/e fattispecie delittuosa/e, oggi all'esame della S.V., debba/no-possa/no essere valutata/e alla luce della continuazione medesima (ricomprese, in tale ottica, anche le violazioni amministrativamente sanzionate, e quindi "apparentemente" prive di rilevanza penale), che determinerebbe

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani  
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail : [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info)



# NoStop per



impedimento, a ns. modestissimo avviso, della maturazione dei termini prescrizionali, che hanno reso, nel lungo periodo di tempo considerato (**oltre 20 anni**), di fatto impunita, od impunibile, o punita in misura assolutamente inadeguata alla/e violazione/i oggi in accertamento, la condotta oggetto di censura.

L'impossibilità verificata, per l'esponente sodalizio, di prendere visione di ogni notizia di reato e sanzione amministrativa riguardante l'attività dello stabilimento Stoppani nel periodo considerato, costringe a procedere per presunzioni, attraverso sommaria valutazione di fatti, comunque, certi (**decesso di operai, compromissione dell'ambiente** – non certo addebitabile ad "accidentali" sversamenti od immissione di inquinanti – **relazioni di Organi di controllo – ARPAL – certificanti danni incontestabilmente illustrativi di una condotta quale quella ipotizzata, pronunce giurisprudenziali: Tribunale di Genova – Sezione III Penale – n. 43/1991; Corte Suprema di Cassazione – III Sezione Penale – n. 378/1991; Corte di Appello di Genova – Sezione Penale – n. 795/1994; Tribunale di Genova – Sezione II Penale – n. 238/1997**).

Qualora l'ipotesi oggetto di esposto fosse dalla S.V. condivisa, chiediamo che la continuazione ed abitudine dei reati meglio visti determini la rivisitazione dei termini prescrizionali tutti.

Dedotto quanto suindicato, e qualora l'ipotesi si confermasse attraverso il "confronto storico" con la/e dinamica/he delle violazioni meglio viste, non sarebbe seriamente sostenibile l'estraneità delle Pubbliche Amministrazioni e Autorità o Funzioni Pubbliche, nel tempo preposte ad esercitare controlli e verifiche sul rispetto delle inerenti vigenti normative.

Si appaleserebbero, quindi, ad avviso dell'esponente, profili di responsabilità penale, nei confronti di soggetti da individuarsi (ma comunque agevolmente individuabili), alternativamente o cumulativamente riconducibili alle fattispecie delittuose di cui agli **artt. 40- 328 – 323 – c.p.** oltrechè alle ipotesi che la S.V. dovesse ulteriormente verificare o aver verificato dall'esame delle informative in Suo possesso.

Valutata la stessa dinamica, che ha visto, ancor pochi mesi or sono, il reiterarsi di violazioni, si assume che la continuazione debba essere prevista, e sanzionata, anche verso le ipotesi di reato ipotizzate a carico di pubblici Amministratori, Pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi e Funzionari.

Ascrittamene alla stipula di intese, cui oggi si fa insistentemente ancora riferimento, tra la Luigi Stoppani S.p.a. e le Pubbliche Amministrazioni interessate, deve, a ns. modestissimo avviso, essere ricondotta l'ipotesi delittuosa di cui all'**art. 323 c.p.**, attese le più volte ricordate argomentazioni

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani  
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail : [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info)



# NoStop



svolte dall'esponente, sempre per conoscenza a codesta Spett.le Procura inviate, afferenti alla ipotizzabile volontà di attribuire alla parte Stoppani un ingiusto vantaggio, omettendo altresì la promozione di doverosi interventi, vuoi a tutela della salute Pubblica e dell'ambiente, vuoi in ossequio alla corretta interpretazione ed applicazione di normative, la cui ratio non lascia spazi, anche temporali, a condotte quali quelle da noi ripetutamente censurate.

Non possiamo, in conclusione, non ricordare che la Luigi Stoppani S.p.a. ha, oggi, sospeso le attività in relazione ad un'Ordinanza del Sindaco del Comune di Arenzano, emessa in forza di una legge in vigore "dal 1934" (**Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - artt. 216-217**).

Dell'applicazione di detta normativa, che abbiamo "da sempre" indicato come "disattesa", ma che oggi poniamo al centro dei comportamenti omissivi di coloro che avrebbero dovuto garantirne il rispetto e l'applicazione, non abbiamo trovato traccia nei pur numerosissimi documenti Amministrativi da noi visionati ed esaminati in quasi 20 mesi di attività.

In ultimo, non possiamo non rilevare la stretta attinenza verificata tra l'edificazione in corso sulla collina del **Beuca**, in Cogoleto, e la realizzazione della discarica del **Molinetto**, da noi sempre definita, e dimostratasi nei fatti (recente frana e rilevamento presenza cromo esavalente), un pericolo incombente per la salute e per l'ambiente della zona interessata.

La circostanza che i presupposti per la edificabilità di detta area siano stati posti in concomitanza con l'accordo del 1990 tra gli Enti Locali e la Stoppani, che sia prevista una strada di collegamento all'insediamento realizzata dalla Stoppani, a sua cura e spese, sulla realizzanda e completanda discarica (realizzazione dalla Stoppani "assicurata" attraverso rilascio di fidejussione bancaria a favore del Pio Lascito Baglietto, proprietario di parte dell'area nella quale la discarica medesima sorge), che, in assenza della realizzazione di detta viabilità, il valore del complesso realizzato (ed in via di completamento) in località Beuca sarebbe notevolmente decurtato, pare meritevole di approfondimento, unitamente alle procedure tutte che hanno reso, tra il 1990 ed il 1999, edificabile, ed in misura molto consistente, un'area collinare a ciò precedentemente non destinata.

Offriamo, al fine di consentire migliori e più rapide verifiche, la documentazione da noi raccolta in proposito, ivi comprese rappresentazioni fotografiche.

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani  
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail : [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info)



# NoStop



Affidiamo fiduciosi alla S.V. il presente esposto, restando a disposizione per ogni approfondimento  
Ella riterrà di dover operare, anche attraverso personale audizione di ns. rappresentanti.

Ci è gradita l'occasione per inviarLe in ns. migliori saluti.

**Comitato "NoStop"**  
Il Presidente  
(dott. A. Vaccarone)

**Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani**

CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano - Villa Maddalena, via Terralba, 77 - 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 - 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : [www.nostop.info](http://www.nostop.info) - e-mail : [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info)